



Imposta federale diretta

Berna, 24 luglio 2018

Circolare n. 44

Imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta

Indice

| | | |
|--------------|--|----------|
| 1 | In generale..... | 2 |
| 2 | Condizioni soggettive per l'imposizione secondo il dispendio..... | 2 |
| 2.1 | Basi legali..... | 2 |
| 2.2 | Assenza della cittadinanza svizzera..... | 2 |
| 2.3 | Trasferimento in Svizzera senza attività lucrativa..... | 3 |
| 2.4 | Condizioni cumulative per entrambi i coniugi..... | 3 |
| 2.5 | Inizio del diritto all'imposizione secondo il dispendio..... | 3 |
| 3 | Condizioni oggettive per l'imposizione secondo il dispendio..... | 4 |
| 3.1 | Base legale..... | 4 |
| 3.2 | Dispendio globale..... | 4 |
| 3.3 | Valori soglia e calcolo di controllo..... | 5 |
| 3.3.1 | Articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD..... | 5 |
| 3.3.2 | Articolo 14 capoverso 3 lettera b LIFD..... | 5 |
| 3.3.3 | Articolo 14 capoverso 3 lettera c LIFD..... | 5 |
| 3.3.4 | Articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD (calcolo di controllo)..... | 5 |
| 4 | Deduzioni sociali; tariffa applicabile; calcolo dell'aliquota..... | 7 |
| 5 | Procedura ai fini dell'imposizione secondo il dispendio..... | 7 |
| 5.1 | Procedura ordinaria d'imposizione secondo il dispendio..... | 7 |
| 5.2 | Procedura in forma modificata d'imposizione secondo il dispendio..... | 8 |
| 6 | Diversi..... | 8 |
| 7 | Entrata in vigore e disposizione transitoria..... | 9 |

1 In generale

Il 29 giugno 2011, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento federale un messaggio concernente la legge federale sull'imposizione secondo il dispendio (di seguito: «messaggio»; FF 2011 5433, disponibile al seguente link: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/5433.pdf>).

Il 28 settembre 2012 le Camere federali hanno adottato la legge federale sull'imposizione secondo il dispendio (FF 2012 7295) che modifica le relative disposizioni della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 17 gennaio 2013 e la modifica della LIFD è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Oltre alla modifica delle suddette disposizioni legali, la novella ha comportato anche l'abrogazione dell'ordinanza del 15 marzo 1993 sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta, la quale è stata rimpiazzata con la nuova ordinanza del 20 febbraio 2013 sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta (di seguito: ordinanza sull'imposizione secondo il dispendio; RS 642.123), entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

2 Condizioni soggettive per l'imposizione secondo il dispendio

2.1 Basi legali

In virtù dell'articolo 14 capoverso 1 LIFD, nella sua versione del 28 settembre 2012, le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio se:

- a. non hanno la cittadinanza svizzera;
- b. per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte; e
- c. non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 LIFD (cfr. art. 14 cpv. 2 LIFD).

Conformemente all'articolo 205d LIFD, per le persone fisiche che al 1° gennaio 2016 erano tassate secondo il dispendio, il diritto anteriore, ossia l'articolo 14 LIFD nella sua versione del 14 dicembre 1990, si applica ancora per cinque anni, ossia fino al 31 dicembre 2020.

A partire dal 1° gennaio 2021 non sono più ammesse deroghe al nuovo articolo 14 LIFD nella sua versione del 28 settembre 2012.

2.2 Assenza della cittadinanza svizzera

Solo i cittadini stranieri possono chiedere l'imposizione secondo il dispendio.

I cittadini svizzeri che possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato non sono considerati stranieri. Di conseguenza, non adempiono le condizioni per ottenere l'imposizione secondo il dispendio.

Il diritto all'imposizione secondo il dispendio cessa se il contribuente in questione acquisisce la cittadinanza svizzera. In tal caso egli è tenuto a versare l'imposta ordinaria sul reddito per l'intero periodo fiscale durante il quale ha ottenuto la cittadinanza svizzera.

I coniugi che vivono in comunione domestica non hanno diritto all'imposizione secondo il dispendio se uno dei due possiede la cittadinanza svizzera (al riguardo cfr. messaggio, pag. 5446 ad art. 14 cpv. 2 LIFD).

2.3 Trasferimento in Svizzera senza attività lucrativa

I cittadini stranieri che per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni acquisiscono il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera conformemente all'articolo 3 LIFD senza esercitarvi un'attività lucrativa, possono pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio.

La persona che prima della sua partenza dalla Svizzera era tassata secondo il dispendio e che rientra in Svizzera dopo un'assenza, può essere tassata nuovamente secondo il dispendio, nonostante il termine di 10 anni summenzionato.

Esercita un'attività lucrativa che esclude un'imposizione secondo il dispendio chiunque pratici in Svizzera una qualsiasi professione principale o accessoria conseguendo, in Svizzera o all'estero, dei proventi. Questo è in particolare il caso di artisti, scienziati, inventori, sportivi e membri di consigli d'amministrazione che esercitano *personalmente* un'attività lucrativa in Svizzera. In questi casi non sussiste alcun diritto all'imposizione secondo il dispendio, ma va invece versata l'imposta ordinaria sul reddito.

I diplomatici, i funzionari consolari e quelli di organizzazioni internazionali che avevano il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera e vi restano dopo il loro pensionamento, non hanno diritto all'imposizione secondo il dispendio nella misura in cui non si tratti di un primo assoggettamento, rispettivamente di un ritorno dopo un'assenza di almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b LIFD, anche se il reddito che hanno conseguito dalla loro attività lucrativa in Svizzera era esente dall'imposta federale diretta in virtù di trattati di diritto internazionale pubblico.

2.4 Condizioni cumulative per entrambi i coniugi

I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi adempiere le condizioni dell'articolo 14 capoverso 1 LIFD.

Il fatto che uno dei due coniugi che vivono in comunione domestica abbia acquisito o acquisisca la cittadinanza svizzera, oppure abbia iniziato o inizi un'attività lucrativa in Svizzera, comporta per entrambi i coniugi la perdita del diritto all'imposizione secondo il dispendio. In questo caso essi devono pagare l'imposta ordinaria sul reddito per l'intero periodo fiscale.

2.5 Inizio del diritto all'imposizione secondo il dispendio

Il diritto all'imposizione secondo il dispendio sorge, qualora le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 LIFD siano adempiute, all'inizio dell'assoggettamento fiscale. Ciò vale sia per le persone domiciliate in Svizzera, sia per quelle che vi dimorano (cfr. art. 8 LIFD). La durata del soggiorno che precede il periodo fiscale è computata per il calcolo del termine. Inoltre, i periodi di dimora in diversi luoghi sono sommati e un'assenza temporanea dal Paese non è considerata quale interruzione della dimora (cfr. art. 3 cpv. 3 LIFD).

Chi rinuncia all'imposizione secondo il dispendio per essere tassato mediante imposizione ordinaria non può, di norma, essere tassato nuovamente secondo il dispendio.

3 Condizioni oggettive per l'imposizione secondo il dispendio

3.1 Base legale

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIFD, l'imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

- a. 400 000 franchi;
- b. per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera b LIFD;
- c. per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 3 LIFD;
- d. la somma dei redditi lordi seguenti:
 1. proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera,
 2. proventi da beni mobili situati in Svizzera,
 3. proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare,
 4. proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera,
 5. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera,
 6. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

3.2 Dispendio globale

L'imposta sul dispendio è calcolata in primo luogo sulla base delle spese annuali in Svizzera e all'estero corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono a suo carico in Svizzera e all'estero durante il periodo di calcolo (principio del dispendio globale). Le spese straordinarie e non periodiche, ad esempio una donazione di una parte importante della sostanza del contribuente, non saranno, di norma, considerate come delle spese di mantenimento del contribuente o della sua famiglia.

Queste spese attinenti al tenore di vita del contribuente comprendono segnatamente (a questo riguardo cfr. messaggio, pag. 5446, ad art. 14 cpv. 3 LIFD):

- le spese per il vitto e l'abbigliamento;
- le spese per l'alloggio, compresi il riscaldamento, la pulizia, la manutenzione di giardini, ecc.;
- le imposte versate e gli oneri sociali;
- le spese complessive (prestazioni in denaro e in natura) per il personale di servizio del contribuente;
- i contributi di mantenimento e gli alimenti;
- le spese per la formazione, comprese le spese per la scolarizzazione dei figli all'estero, il tempo libero, lo sport, ecc.;
- le spese per viaggi, vacanze, attività sportive e altri divertimenti, soggiorni di cura, ecc.;
- le spese di mantenimento di animali domestici costosi (cavalli da sella, ecc.);
- le spese di manutenzione e d'esercizio di automobili, motoscafi, panfili, aeroplani, ecc.

Fanno pure parte del dispendio imponibile le spese attinenti al tenore di vita che il coniuge del contribuente e i figli sotto la sua autorità parentale sostengono con i loro mezzi (cfr. art. 9 LIFD).

L'importo del dispendio globale calcolato secondo questi principi corrisponderà all'importo imponibile in base alla tariffa ordinaria, salvo se tale importo è inferiore a uno degli importi definiti all'articolo 14 capoverso 3 lettere a–d LIFD.

L'importo imponibile è determinato per ogni periodo fiscale. Dall'importo imponibile (spese annuali attinenti al tenore di vita o multiplo della pigione, del valore locativo oppure del prezzo di pensione) non è ammessa alcuna deduzione. L'importo così determinato vale come base di calcolo, a meno che dal calcolo di controllo presentato al punto seguente non risulti un ammontare d'imposta più elevato.

3.3 Valori soglia e calcolo di controllo

Il più elevato degli importi definiti all'articolo 14 capoverso 3 lettere a–d LIFD deve essere considerato come base di calcolo dell'imposta dovuta dal contribuente se tale importo è superiore al dispendio globale determinato secondo il numero 3.2 della presente circolare.

3.3.1 Articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD

Il dispendio globale secondo il numero 3.2 della presente circolare non può essere inferiore a 400 000 franchi.

In virtù dell'articolo 14 capoverso 6 LIFD, il Dipartimento federale delle finanze adegua ogni anno l'importo di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

3.3.2 Articolo 14 capoverso 3 lettera b LIFD

Per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria, la somma delle spese annuali effettive attinenti al tenore di vita deve corrispondere almeno al settenario della pigione del contribuente o del valore locativo dell'abitazione che occupa e di cui è proprietario. A questo proposito va osservato quanto segue:

È considerata pigione annua l'effettivo canone locativo versato per un anno intero, escluse le spese di riscaldamento. Se l'appartamento o la casa in locazione sono di proprietà di una persona fisica o giuridica vicina al contribuente, si terrà conto dell'importo che un terzo estraneo dovrebbe pagare. Se il contribuente dispone di diversi immobili in Svizzera, il calcolo deve fondarsi sulla pigione, rispettivamente sul valore locativo più elevato. Anche le pigioni, rispettivamente i valori locativi dei rimanenti immobili saranno considerati per determinare il dispendio attinente al tenore di vita.

3.3.3 Articolo 14 capoverso 3 lettera c LIFD

Per gli altri contribuenti che non hanno un'economia domestica propria, la somma delle spese annuali effettive concernenti il tenore di vita deve rappresentare almeno il triplo del prezzo della pensione annua per il vitto e l'alloggio. Il prezzo di pensione annua comprende tutte le spese per il vitto e l'alloggio in alberghi, pensioni e simili, comprese le spese per le bevande, il riscaldamento, il servizio, ecc.

3.3.4 Articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD (calcolo di controllo)

È computata la somma degli elementi lordi seguenti:

Tra i redditi da fonte svizzera:

- proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera;
- proventi da beni mobili situati in Svizzera;
- proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera compresi i crediti garantiti da pegno immobiliare;
- proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera;
- assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera.

Sono considerati proventi da *capitale mobiliare collocato in Svizzera*, i proventi della persona tassata secondo il dispendio che sono di fonte svizzera. Per proventi da fonte svizzera si deve intendere:

- in caso di diritti di credito, il domicilio o la sede del debitore si trova in Svizzera;
- in caso di diritti di partecipazione, la sede della società di capitali o della società cooperativa cui partecipa il contribuente imposto secondo il dispendio si trova in Svizzera.

Il luogo, in Svizzera o all'estero, dove sono conservati questi diritti di partecipazione o di credito, nonché la valuta nella quale sono denominati, non sono decisivi.

Tra i redditi da fonte estera:

I proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale delle imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

Al riguardo va evidenziato quanto segue:

Per gli introiti da fonte estera da prendere in considerazione, basterà in futuro che, in virtù della convenzione, le imposte dello Stato di provenienza (sia quelle trattenute alla fonte che quelle riscosse nella procedura ordinaria) non vengano percepite, in tutto o in parte. Questo vale anche in caso di assoggettamento limitato all'imposta quando lo Stato estero rinuncia, per esempio, all'imposizione di pensioni nell'ambito della procedura di tassazione in virtù di una convenzione stipulata con la Svizzera.

Oltre ai dividendi, agli interessi e ai canoni di licenza, i redditi per i quali il contribuente può pretendere l'esenzione dalle imposte estere, l'imputazione o il loro rimborso, in tutto o in parte, comprendono il prodotto del lavoro, le pensioni e le rendite provenienti da tutti gli Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione. Quale ammontare lordo di questi proventi si deve intendere il reddito dopo deduzione della quota non rimborsabile dell'imposta estera; le convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse con l'Austria, il Belgio, il Canada, la Francia, la Germania, l'Italia, la Norvegia e gli Stati Uniti prevedono disposizioni speciali.

Per canoni di licenza (royalties) si intendono le remunerazioni di ogni genere pagate per l'uso o per la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche, i filmati o le registrazioni per la radio e la televisione), oppure per lo sfruttamento di brevetti, marchi di fabbrica e di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi, oppure le somme versate per l'uso (o per il diritto di utilizzare) di attrezzature artigianali, commerciali o scientifiche o per la diffusione (o per il diritto di diffondere) di tecniche artigianali, commerciali o scientifiche.

Secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 20 febbraio 2013 sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta, per il calcolo dell'imposta di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD sono ammesse soltanto le seguenti deduzioni:

- le spese di manutenzione conformemente all'ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sui costi di immobili; RS 642.116);
- i costi per l'amministrazione corrente dei capitali mobili, purché i proventi derivanti da tali capitali siano imponibili.

Tutte le altre spese, in particolare gli interessi passivi, le rendite e gli oneri permanenti, non possono essere dedotte.

4 Deduzioni sociali; tariffa applicabile; calcolo dell'aliquota

In virtù dell'articolo 14 capoverso 4 LIFD, l'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria (cfr. art. 36 LIFD). La riduzione di cui all'articolo 36 capoverso 2^{bis}, secondo periodo LIFD, non è applicabile.

In virtù dell'articolo 2 dell'ordinanza sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta, nella sua versione del 20 febbraio 2013, nell'imposizione secondo il dispendio le deduzioni sociali (cfr. art. 35 LIFD) non sono ammesse.

In deroga all'articolo 7 capoverso 1 LIFD, il reddito del contribuente che non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD non è preso in considerazione nella determinazione dell'aliquota.

5 Procedura ai fini dell'imposizione secondo il dispendio

5.1 Procedura ordinaria d'imposizione secondo il dispendio

Il contribuente che intende far valere il diritto all'imposizione secondo il dispendio deve presentare l'apposita dichiarazione d'imposta, nonché provare che egli soddisfa le relative condizioni.

Prima di procedere ad una tassazione secondo il dispendio, l'autorità competente deve accertarsi ogni volta che il contribuente adempia le relative condizioni e, in questo contesto, che egli abbia fornito tutte le indicazioni e prove richieste. Il contribuente è tenuto a comunicare spontaneamente e immediatamente all'autorità fiscale competente qualsiasi circostanza suscettibile di incidere sul diritto all'imposizione secondo il dispendio o sulle condizioni della sua applicazione.

Le pretese di compensazione o di rimborso dell'imposta preventiva si basano sulle disposizioni dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) che disciplina l'esecuzione della relativa legge federale.

I contribuenti che pagano l'imposta secondo il dispendio possono di principio pretendere di poter fruire dei vantaggi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera, in particolare degli sgravi dalle imposte alla fonte estere ivi previsti. Con la dichiarazione fiscale, essi devono all'uopo dichiarare se, ed eventualmente in quale misura, abbiano preteso o intendano pretendere di fruire dei vantaggi conferiti dalla relativa convenzione. Il contribuente può beneficiare dei vantaggi della convenzione unicamente per i proventi maturati durante il periodo in cui era illimitatamente imponibile in Svizzera. Inoltre, nelle convenzioni concluse con l'Austria, il Belgio, il Canada, la Germania, l'Italia, la Norvegia e gli Stati Uniti sono previste condizioni particolari.

Ci si può anche avvalere di una convenzione per evitare la doppia imposizione quando lo sgravio è concesso non sulla base di un'attestazione ufficiale o domanda particolare, bensì con la semplice indicazione di un indirizzo svizzero al debitore estero, come sovente avviene per i canoni, le pensioni e le rendite percepiti senza deduzione alcuna. Determinante non è sapere se il beneficiario abbia avviato le pratiche per poter beneficiare dei vantaggi derivanti dalla convenzione per evitare la doppia imposizione, bensì la mera constatazione che il contribuente sia stato sgravato da imposte estere in virtù di una tale convenzione. Se rinuncia successivamente ai vantaggi che gli sono già stati concessi sulla base della convenzione, il contribuente deve pagare retroattivamente l'imposta alla fonte che avrebbe dovuto essere trattenuta all'estero. Sono riservate le disposizioni del decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (RS 672.202).

5.2 Procedura in forma modificata d'imposizione secondo il dispendio

Secondo le convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse con l'Austria, il Belgio, il Canada, la Germania, l'Italia, la Norvegia e gli Stati Uniti, le persone fisiche residenti in Svizzera possono avvalersi dei vantaggi della convenzione soltanto se tutti i loro redditi provenienti da questi Stati contraenti sono imponibili secondo il diritto fiscale svizzero e soggiacciono alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Di conseguenza, una persona fisica assoggettata all'imposta secondo il dispendio che, in base alle suddette convenzioni per evitare la doppia imposizione, chiede uno sgravio dalle imposte di questi Stati contraenti deve essere trattata, per quanto riguarda tutti gli introiti provenienti da questi Stati, come se fosse soggetta all'imposta ordinaria (procedura in forma modificata d'imposizione secondo il dispendio; cfr. art. 14 cpv. 5 LIFD). Per questo motivo, nella base di calcolo vanno conglobate, oltre ai proventi menzionati nell'articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD, tutte le entrate provenienti da questi Stati contraenti, sempre che siano imponibili secondo il diritto interno svizzero e non siano esenti dalle imposte svizzere in virtù delle relative convenzioni per evitare la doppia imposizione. Le imposte su tutti i redditi provenienti da questi Stati contraenti vanno rimosse in base all'aliquota del reddito complessivo, comprendente i proventi giusta l'articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD. Ciò significa che ai fini della determinazione dell'aliquota possono per esempio essere posti in deduzione anche gli interessi passivi, sebbene non riducano la base di calcolo della tassazione. Se il contribuente rinuncia alla regolare indicazione di tutti gli elementi, l'imposizione secondo il dispendio in forma modificata è effettuata all'aliquota massima.

Le persone che pagano un'imposta secondo il dispendio invece delle imposte ordinarie sul reddito non possono di principio chiedere il computo globale dell'imposta svizzera per la parte delle imposte estere non rimborsabili (cfr. art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell'imposta; RS 672.201). Un'eccezione a questo principio è prevista nelle sette summenzionate convenzioni per evitare la doppia imposizione. Secondo l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza sul computo globale dell'imposta, le persone fisiche che fruiscono di un'imposta secondo il dispendio, ma che pagano le imposte intere su tutti i redditi provenienti da determinati Stati contraenti in base all'aliquota del reddito totale, possono pretendere il computo globale d'imposta per i redditi provenienti da questi Stati contraenti. Esse devono tuttavia dichiarare i relativi importi lordi, comprese le imposte estere alla fonte non rimborsabili.

Il contribuente che rinuncia a priori ad ogni computo d'imposta benché sia soggetto all'imposizione secondo il dispendio in forma modificata, può dichiarare l'importo lordo dei redditi provenienti dai sette suddetti Stati, deducendo le imposte non rimborsabili all'estero (cfr. art. 2 cpv. 3 dell'ordinanza sul computo globale dell'imposta).

In caso di modifica dell'imposizione secondo il dispendio ai sensi dell'articolo 14 capoverso 5 LIFD, i contribuenti hanno diritto al computo globale dell'imposta per compensare le imposte non rimborsabili versate sui redditi da valori mobili provenienti dai sette suddetti Stati. Siccome però l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza sul computo globale dell'imposta prevede che in determinate circostanze questo diritto può essere ridotto o addirittura interamente negato, è sempre necessario notificare, conformemente all'articolo 131 LIFD, l'importo più elevato delle tassazioni calcolate sulla base dell'articolo 14 capoversi 3 e 5 LIFD.

6 Diversi

Gli attestati ufficiali d'imposizione richiesti vengono rilasciati su domanda del contribuente, tenendo conto di un'eventuale convenzione per evitare la doppia imposizione applicabile.

Se il contribuente ha fornito indicazioni false, nei suoi confronti va promossa una procedura per sottrazione d'imposta o per tentativo di sottrazione d'imposta, come previsto per l'imposta ordinaria sul reddito. Il contribuente può inoltre essere punito per inosservanza di prescrizioni d'ordine.

7 Entrata in vigore e disposizione transitoria

La presente circolare sostituisce la previgente circolare n. 9 dell'AFC del 3 dicembre 1993 e si applica a tutte le tassazioni in materia di imposta federale diretta a partire dal periodo fiscale 2016, fatto salvo il periodo transitorio menzionato di seguito.

Per i contribuenti che al 1° gennaio 2016 beneficiavano già dell'imposizione secondo il dispendio, il diritto anteriore e la previgente circolare n. 9 dell'AFC del 3 dicembre 1993 si applicano, in virtù dell'articolo 205d LIFD, fino al 31 dicembre 2020. Per questi contribuenti il nuovo diritto si applicherà senza eccezioni a partire dal 1° gennaio 2021, mentre per tutti gli altri contribuenti si applica già con effetto dal 1° gennaio 2016.